



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori IORI, MALPEZZI, DE PETRIS, SBROLLINI, CANGINI, VERDUCCI, RAMPI, ALFIERI, ASTORRE, BITI, BOLDRINI, CERNO, CIRINNÀ, D’ALFONSO, D’ARIENZO, ERRANI, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GIACOBBE, LAFORGIA, MARGIOTTA, MISIANI, NANNICINI, PARRINI, PITTELLA, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE, COLLINA, COMINCINI, LAUS e MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2021

Istituzione di scuole polo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

ONOREVOLI SENATORI. – In tempi di grandi trasformazioni sociali, relazionali e culturali, a fronte di una crescente incertezza educativa, è necessario potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recuperare alleanze e collaborazione per offrire risposte efficaci alle emergenze, affiancare i docenti e i genitori nelle relazioni con gli studenti e le famiglie, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono in tali ambiti. L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha fatto emergere fragilità educative e pedagogiche presenti nella scuola già prima della pandemia che ora impongono ulteriori interventi per garantire il benessere educativo e psicologico tramite azioni concrete. In tal senso, il disegno di legge istituisce, in linea con quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, le scuole polo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante che si fondi sul lavoro sinergico del personale docente, del dirigente scolastico e di specifiche figure professionali con le competenze necessarie. In particolare, sul versante pedagogico-educativo, saranno presenti l'educatore e il pedagogista per prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative a ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria; realizzare strategie e buone prassi integrate per una scuola inclusiva, aperta al territorio, alla ricerca e alla sperimentazione, innovativa in ambito educativo, formativo e pedagogico; valorizzare ogni forma di apprendimento formale, non formale e informale, atta a sostenere il pieno sviluppo della persona nel rispetto dei principi costituzionali; mettere a sistema in-

terventi educativi e pedagogici programmatici, realizzati in sinergia tra scuola, famiglia, studenti e territorio; promuovere le competenze socio-affettive e di genere; favorire il diritto allo studio, al successo formativo e all'acquisizione di competenze, civiche, sociali e occupazionali; attuare linee di intervento e politiche di indirizzo volte a promuovere la sussidiarietà e la corresponsabilità educativa delle agenzie formative; promuovere la continuità educativa verticale e orizzontale tra le diverse agenzie educative; sostenere la genitorialità; orientare gli alunni nei passaggi tra ordini di scuola (orientamento formativo); progettare e formare all'uso di ambienti digitali di apprendimento; sviluppare reti collaborative e di prossimità sociale, prevenire fragilità educative e criticità relazionali, culturali e sociali. Sul versante psicologico, la figura dello psicologo potrà fornire un supporto rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere innanzitutto ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche avviare un sistema di assistenza e di supporto psicologico per contrastare l'insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L'attuale organizzazione delle istituzioni scolastiche, connotata ciascuna da specifiche criticità che possono risolversi più o meno rapidamente ed efficacemente, non prevede in modo strutturale le figure professionali del pedagogista, dell'educatore e dello psicologo in funzione di coordinamento, raccordo e supervisione. Tali ruoli, per la loro complessità, devono essere affidati a figure professionali con competenze specifiche, che

non coincidono con le competenze dei docenti ai quali spetta, oltre alla specificità della trasmissione dei saperi, anche la responsabilità della relazione educativa. La scuola è il luogo d'incontro delle diverse storie, delle provenienze sociali e familiari, delle diverse modalità relazionali di cui ogni persona è portatrice, è un luogo dove è possibile promuovere forme di contrasto al disagio e di promozione del benessere.

In ambito scolastico è quindi importante creare, per gli alunni e per il personale, le condizioni idonee a costruire un ambiente di vita che faciliti il lavoro educativo, con l'aiuto di figure professionali di supporto nella continua interazione tra alunni, docenti e famiglie. L'inserimento strutturale di specifiche figure consente di accompagnare gli alunni, supportare le famiglie e favorire le buone prassi educative nelle età evolutive.

Si tratta di professioni distinte e specifiche rispetto ai diversi versanti d'intervento, con obiettivi che convergono, ma che non sono sovrapponibili. L'insegnante è titolare del processo formativo dei ragazzi e delle ragazze, si muove all'interno di una organizzazione strutturata e normata da leggi, trasmette competenze disciplinari, nel rispetto delle libertà costituzionali.

Il pedagogo e l'educatore accompagnano e sostengono l'opera della scuola (genitori-studenti-insegnanti) affinché le relazioni educative siano al centro della comunità nei vari contesti territoriali. Un intervento sistemico, che lavora sui perché, sulle motivazioni, sul senso della condivisione dei percorsi educativi, problematizzando e restituendo domande in una continua ricerca di senso, mantenendo alto lo sguardo pedagogico e la missione educativa della scuola.

Lo psicologo mette in campo azioni di supporto psicologico nelle situazioni di ansia, paura o depressione, evitando che possano degenerare o cronicizzarsi, affronta le criticità comunicative e relazionali, promuove il benessere psicologico.

Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell'unicità della persona. L'ambiente scolastico deve perciò garantire strategie pedagogiche e psicologiche finalizzate alla crescita personale e sociale, al progetto di sé, al futuro del singolo alunno e di tutta la comunità educante, sulla base delle diverse situazioni territoriali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce le scuole polo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con le seguenti finalità:

a) prevenire e recuperare, a livello nazionale, i fenomeni di vulnerabilità e marginalità sociale, nonché di abbandono scolastico precoce e di dispersione;

b) prevenire e contrastare le diverse povertà educative a ogni livello di istruzione della scuola pubblica e privata;

c) realizzare strategie e buone prassi integrate per una scuola inclusiva, aperta al territorio, alla ricerca e alla sperimentazione, innovativa in ambito educativo, formativo e pedagogico, su tutto il territorio nazionale;

d) valorizzare ogni forma di apprendimento formale, non formale e informale atta a sostenere il pieno sviluppo della persona nel rispetto dei principi costituzionali;

e) mettere a sistema interventi educativi e pedagogici programmatici, realizzati in sinergia tra scuola, famiglia, studenti e territorio per promuovere le competenze socio-affettive e di genere;

f) favorire, su tutto il territorio nazionale, il diritto allo studio, al successo formativo e all'acquisizione di competenze, civiche, sociali e occupazionali nelle scuole di ogni ordine e grado;

g) attuare linee di intervento e politiche di indirizzo volte a promuovere la sussidiarietà e la corresponsabilità educativa delle agenzie formative;

h) orientare gli alunni nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, mediante specifiche attività di orientamento formativo;

i) progettare e formare all'uso di ambienti digitali di apprendimento;

l) sviluppare reti collaborative e di prossimità sociale al fine di prevenire fragilità educative e criticità relazionali, culturali e sociali;

m) fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19;

n) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l'insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 2.

(Struttura e funzioni delle scuole polo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. Le scuole polo di cui all'articolo 1 sono collocate all'interno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. All'interno di ogni rete di ambito è individuata una scuola polo, anche non coincidente con la scuola capofila della rete stessa, che, in coerenza con le modalità specifiche scelte dalla rete di ambito per la concreta gestione delle proposte formative e delle risorse, è assegnataria delle risorse finanziarie provenienti da fondi nazionali.

3. Le scuole polo, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili, svolgono le seguenti funzioni:

a) promuovono il raccordo tra il Ministero dell'istruzione, tutte le sue articola-

zioni territoriali e gli istituti scolastici, nonché con le realtà associative e istituzionali territoriali, integrandosi con esse;

b) sensibilizzano e sostengono la comunità educante verso temi di prioritario interesse socio-pedagogico e psicologico;

c) curano la progettazione e lo sviluppo delle attività di ricerca e sperimentazione, garantendo l'interazione tra scuole, nel rispetto dell'autonomia funzionale di ciascuna di esse;

d) offrono consulenza di base per supportare l'autonomia degli istituti scolastici, orientarne la progettazione educativa, didattica e pedagogica in ragione dei bisogni formativi espressi dalle comunità territoriali.

Art. 3.

(Gruppo per lo sviluppo dei progetti)

1. Le reti di ambito in cui sono collocate le scuole polo si strutturano sulla base delle interazioni esistenti tra le scuole sul territorio e delle caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Nell'ambito delle scuole polo è istituito il gruppo per lo sviluppo dei progetti, organizzato in forma collegiale, composto da un pedagogista e da un educatore professionale socio-pedagogico ai sensi dell'articolo 1, commi 594, 595, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, uno psicologo, un docente referente della scuola individuata come capofila, un dirigente scolastico di un istituto comprensivo di una scuola di primo ciclo e un dirigente scolastico di una scuola secondaria di secondo grado. Per ciascun gruppo è individuato tra i dirigenti scolastici, un dirigente con compiti di coordinamento, nel rispetto dell'autonomia scientifica e professionale di tutti i componenti.

3. I titoli richiesti per le figure di pedagogo scolastico, di educatore professionale socio-pedagogico e di psicologo sono:

a) per gli educatori professionali socio-pedagogici, il possesso della laurea nella classe L-19 in scienze dell'educazione e della formazione, nonché di una delle lauree equiparate o equipollenti di vecchio ordinamento o della qualifica prevista dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) per i pedagogisti, il possesso della laurea abilitante nella classe LM-50 delle lauree magistrali in programmazione e gestione dei servizi educativi, di una delle lauree previste dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205, della laurea quadriennale in pedagogia o di una delle lauree specialistiche di vecchio ordinamento equiparate o equipollenti;

c) per gli psicologi, il possesso della laurea abilitante nella classe LM-51 delle lauree magistrali in psicologia, tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico.

Art. 4.

(Attività e ambiti di intervento del pedagogo, dell'educatore socio-pedagogico e dello psicologo)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, il pedagogo:

a) progetta, pianifica, coordina, realizza e valuta interventi educativi e formativi diretti alla persona e ai gruppi nei servizi scolastici territoriali;

b) svolge funzioni di progettazione e coordinamento con l'intera comunità scolastica e cura personalmente la gestione degli eventuali interventi educativi necessari;

c) garantisce, in accordo con la comunità scolastica e la famiglia, un supporto pedagogico-formativo mirato e specializzato per facilitare i processi educativi e di apprendimento in ogni ambito del processo dello sviluppo, con riferimento alle dimensioni emotiva, relazionale e comportamentale;

d) elabora e condivide con la comunità scolastica forme di protezione e prevenzione primaria del disagio emergente all'interno della comunità stessa, con particolare riguardo al disagio dell'infanzia e dell'adolescenza, nei processi di insegnamento e apprendimento in ambito familiare, scolastico e sociale;

e) effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi dei bisogni, l'interpretazione e la valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle *équipe* plurispecialistiche;

f) programma, progetta, coordina e valuta insieme agli organi collegiali i piani di formazione per l'aggiornamento permanente del personale scolastico;

g) coopera alla definizione delle politiche formative e delle buone pratiche intraprese nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà educativa;

h) offre supporto metodologico sulla base dell'osservazione svolta per la pianificazione e la gestione di servizi di rete integrati nel territorio raccordandoli con i bisogni formativi e pedagogici rilevati;

i) coopera e orienta le politiche e le buone pratiche inclusive della scuola, in collaborazione con i competenti organi collegiali, attraverso l'elaborazione e la realizzazione di progetti per l'inclusività;

l) fornisce ai docenti, alle famiglie degli alunni e ai rappresentanti degli enti pubblici e privati impegnati nelle azioni educative attività di supporto e orientamento, non-

ché indicazioni operative per una piena inclusione di ciascun alunno e per favorire al massimo il percorso formativo in linea con gli obiettivi stabiliti dal gruppo di cui all'articolo 3, sui progetti organizzati in forma collegiale.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, l'educatore professionale socio-pedagogico è inquadrato come tecnico professionista a supporto del pedagogo e del dirigente scolastico e:

a) progetta, realizza e valuta le attività educative e formative dirette alla persona, ai gruppi e alla comunità scolastica;

b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;

c) coopera, insieme al pedagogo, alla definizione delle politiche formative e delle buone pratiche degli istituti scolastici;

d) con la supervisione del pedagogo, collabora con i docenti e con il dirigente scolastico all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo delle competenze;

e) suggerisce al pedagogo un buon contesto educativo in cui potenziare lo sviluppo della comunità educante;

f) collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, attivando percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli, contribuendo al miglioramento delle dinamiche relazionali del gruppo classe e proponendo azioni educative formali e informali, per i docenti, gli studenti e i genitori;

g) accompagna le relazioni tra e con gli insegnanti, i genitori e gli studenti, al fine di favorire lo sviluppo di interazioni educative, condivise, partecipate e di qualità.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, lo psicologo:

a) realizza attività rivolte al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19;

b) predispone un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di *stress* lavorativo, difficoltà e traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psico-fisico;

c) predispone un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio emotivo, difficoltà e traumi psicologici;

d) avvia azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i disturbi psicologici e i comportamenti a rischio per la salute quali le forme di dipendenza, di autolesionismo e di violenza.

Art. 5.

(Funzionamento e collaborazioni con altri enti)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme di regolamentazione recanti le modalità di funzionamento dei gruppi per lo sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, nonché le procedure di reclutamento su base regionale al fine di coprire i posti di pedagogo, educatore professionale socio-pedagogico e psicologo sulla base del fabbisogno

individuato dagli uffici scolastici regionali in collaborazione con gli altri uffici preposti, gli enti locali e del Terzo settore.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per il finanziamento delle scuole polo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, destinato alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

€ 1,00